

## In nome della legge

*In nome della legge, un giovane poliziotto di 28 anni, Stefano Biondi, ha affrontato due criminali a bordo di una Porsche rubata: potevano fermarsi e arrendersi, ma avrebbero dovuto affrontare un processo e, forse, una condanna.*

*Molto più semplice accelerare e tentare di farla franca, anche a costo di una vita umana.*

*La vita di Stefano è stata spezzata in maniera tragica qualche giorno fa vicino a Reggio Emilia.*

*Si coglie la rabbia e il dolore ai funerali di Stefano, oggi a Modena.*

*Rabbia perché la tragedia era assurda e bastava poco per evitarla; ma anche perché questo ennesimo caduto dimostra ancora una volta come aumenti di giorno in giorno la violenza della criminalità; e questa incredibile escalation sovverte i nostri valori, i principi essenziali della nostra coscienza civile, i pilastri della nostra società.*

*La vita di un ragazzo di 28 anni vale per un balordo meno del disagio di un processo e, eventualmente, di una condanna.*

*Monta la rabbia perché, ancora una volta, forse, pare che l'omicida dovesse già stare*

*in carcere; e invece usufruiva di qualche beneficio concesso dalla legge.*

*Dalla legge, e non dal magistrato, che si limita, facendo il suo dovere ad applicarla.*

*Eppure, ai funerali di Stefano, il pensiero di molti colleghi è rivolto anche ad altri poliziotti.*

*Quelli che, il giorno prima, a Vicenza hanno dovuto sparare contro un altro pregiudicato che tentava di investirla con un furgone: questa volta il morto non è stato tra le nostre file.*

*Uno scherzo tragico del destino che, nel giro di un giorno, ha voluto colpire prima da una parte e poi dall'altra: e la morte comunque merita rispetto.*

*Ma, sempre in nome della legge, questi cinque colleghi sono stati indagati dalla Procura, per eccesso colposo di legittima difesa e forse per omicidio.*

*Avvertiamo tutti che la cosa è ingiusta: eppure occorre che la giustizia faccia il suo corso, occorre che la magistratura accerti cosa sono andate le cose.*

*E fin qua non possiamo dire nulla: in un Paese civile e democratico l'operato delle Forze dell'ordine deve essere sottoposto al vaglio del giudice.*

*Quello che invece abbiamo difficoltà ad accettare è il fatto che si parli di questa sottoposizione ad indagare come di un atto dovuto.*

*Da questo momento in poi comincia un autentico calvario per i poliziotti indagati: bene che vada affronteranno da soli e, semmai con l'appoggio del Stulp o di altre organizzazioni, le spese legali, che saranno riconosciute, a processo concluso, e soltanto in caso di piena assoluzione, dall'Amministrazione.*

*Male che vada, dopo le attestazioni di solidarietà e di vicinanza, qualche giurista zelante troverà terreno fertile per le proprie elaborazioni di pura dottrina e, disquisendo sui limiti dell'uso legittimo delle armi, sulla necessaria contestualità dell'azione e della reazione, o sul sempre più vago criterio della proporzionalità tra offesa e difesa, alla fine, chiederà la condanna di qualcuno.*

*E se questa, come già successo, dovesse arrivare alla fine del processo, per un poliziotto sarebbe la fine.*

*È davvero meglio, ripensandoci, un processo incerto od un funerale certo?*

*Stefano è oggi un eroe; è morto con l'arma in pugno, onorando la divisa e il giuramento reso quando è entrato nella Polizia di Stato.*

*I colleghi, passato qualche giorno, e spenti i riflettori, saranno degli indagati a tutti gli effetti.*

*Passeranno, per un certo periodo dall'altra parte della barricata, dalla parte di quelli che nei verbali compaiono nell'oggetto, e non nell'intestazione; di quelli che nei processi siedono al banco degli imputati, e non dei testimoni.*

*Tutto questo perché sottoporli ad indagare è un atto dovuto.*

*Ma noi, come maggior sindacato della Polizia di Stato dobbiamo avere la forza di superare il dolore e la forte emozione di questi momenti per correggere le disfunzioni, per rimuovere le aberrazioni.*

*La morte di Stefano ha dimostrato di quanto oggi abbiamo bisogno, prima che di leggi dure o durissime, di strumenti di protezione, e di mezzi di difesa; tutti coloro che operano sulla strada devono avere il giubbotto antiproiettile, strumenti di comunicazione moderni e funzionanti, auto di servizio realmente utili ed efficienti.*

*Abbiamo bisogno di una formazione specifica per il pronto intervento, e di una revisione urgente dei programmi e degli studi ancora oggi in vigore nelle scuole di polizia, dove ancora sopravvive, per quanto ridotta, la logica dell'immagine fine a se stessa e non quella della preparazione al servizio effettivo.*

*Abbiamo bisogno di investimenti, di risorse, di fatti e non solo di parole.*

*È indubbio che alla fine quando succedono queste cose promettere gli inasprimenti delle pene o il pugno di ferro può servire a placare gli animi: ma non serve a migliorare il servizio, non serve ad evitare ad altri la tragedia che si è abbattuta sui nostri caduti.*

*Da anni abbiamo capito come, molte volte, si preferisca fare nuove leggi piuttosto che stanziare ulteriori risorse.*

*La legge è a costo zero: tutto quello che ci serve invece ha un costo ed è anche elevato.*

*Per questo dobbiamo stare attenti a respingere la retorica celebrativa ed a pretendere, per la nostra sicurezza e per la sicurezza dei cittadini investimenti, efficienza dell'investigazione, dotazione di strumenti adeguati.*

*E se proprio di qualche legge c'è bisogno, ci vorrebbe uno strumento che offra, all'operatore di polizia indagato per fatti di servizio, almeno in casi eclatanti come questo, l'assistenza legale a carico dello Stato; non alla fine del processo e se tutto va bene ma all'inizio, all'atto della ricezione dell'avviso di indagine.*

*In nome della legge un ragazzo di 28 anni, in divisa da poliziotto ed arma in pugno, ha affrontato due criminali ed è caduto: il modo migliore di onorare la sua memoria e degli altri nostri caduti è quello di continuare con il massimo impegno a fare il nostro dovere, esigendo però tutto quello che ci è necessario per lavorare seriamente.*

*Perché la legge, degna di questo nome deve essere in grado di garantire anche questo.*

O. COSI

## Il "Ca..o pieno d'acqua"

Con sentenza nr.15503 dello scorso 1° Aprile, la Corte di Cassazione ha ribadito ancora una volta l'esistenza del fondamentale valore della dignità umana in capo ad ogni lavoratore.

In particolare, un capitano di fregata amava divertirsi nel chiamare un proprio diretto inferiore con l'espressione "cazzo pieno d'acqua", cioè ogniqualvolta il suo subalterno sbagliava qualcosa.

In relazione al linguaggio rozzo utilizzato, l'ufficiale aveva addotto a discolora che era stata sempre sua abitudine quella di usare un linguaggio volgare nei rapporti con i suoi dipendenti e che, pertanto, l'uso di quella fraseologia doveva farsi rientrare nell'ambito di un rapporto di lavoro di tipo scherzoso.

A riprova, il nobile ufficiale aveva dichiarato che lo stesso suo dipendente - Paolo G. - aveva anch'egli affermato di non sentirsi offeso da quella frase, cioè anche quando non era più un militare ed il relativo rapporto di soggezione gerarchica era così cessato.

La Suprema Corte ha, invece, ritenuto di dover difendere strenuamente il valore della dignità umana nel modo più equo ed ampio possibile, cioè confermando la condanna subita in appello da quell'ufficiale in ordine al reato di ingiuria ad inferiore e fornendo, in proposito, ampia e magistrale motivazione.

Innanzitutto, l'Alto consesso ha affermato che la disciplina dei corpi militari (ed assimilati) impongono l'osservanza della regola del rispetto della dignità reciproca, in-

differentemente tra superiori ed inferiori gerarchici.

Nessun dolo specifico è, inoltre, richiesto nell'atto di offendere. E', infatti, sufficiente una comune consapevolezza che l'espressione utilizzata abbia un significato univoco e manifestamente offensivo della persona, non essendo necessario, di per sé, il fine scherzoso o la volontà di voler arrecare offesa e mortificazione all'altro simile (dolo generico).

La frase "cazzo pieno d'acqua", evidentemente, agli occhi e, soprattutto, alle orecchie di quella Corte doveva, ineludibilmente, poter contenere una consistente quanto eloquente carica offensiva.

Di qui, l'affermazione di una forte tutela di tipo penalistico (garanzia) contro chi possa esercitare in modo maldestro il suo potere correttivo/disciplinare nei rapporti con i propri dipendenti.

Nel richiamare un proprio subordinato, pertanto, l'uso di un linguaggio che esuli, incautamente, da una forma colorita o vivace delle proprie espressioni può importare - si arguisce - serissime reazioni del nostro ordinamento giuridico.

Sono, pertanto, da considerare revocate, infine, tutte quelle "patenti di cordialità" di chi crede ancor'oggi possibile prendersi gioco della persona del proprio lavoratore/di-

pendente e tutto a spese del suo onore, del suo decoro e della sua stessa reputazione lavorativa, di cui si ha sempre ed ovunque diritto di poter godere.

Un'ultima ed importante considerazione si pone in ordine alla questione.

E' da ritenere sempre opportuno in tutti gli ambienti di lavoro, compreso il nostro, nel caso ricorrano atteggiamenti degradanti eventualmente verso l'ingiuria, che la presunta persona offesa acceda ai previsti rimedi giudiziari evitando di redigere segnalazioni ai superiori che trovano sbocco in sede disciplinare.

La querela, infatti, è sempre remissibile ed è atto che trova il suo naturale sfogo nella sua sede penale. Un procedimento disciplinare resta sempre e comunque un iter dai contenuti e dagli effetti diversi ed irreversibili, nonché posto nelle mani di un soggetto giuridico (datore di lavoro) ben diverso dal giudice naturale costituito per legge.

In tali casi si riescono solo ad azionare effetti giuridici quantomeno atipici dalla persona dell'offeso e le cui conseguenze per gli interessi in gioco rischiano di consolidarsi nel tempo e, soprattutto, continuare a ricadere sull'inculpato anche quando la querela eventualmente sporta verrà rimessa e poi accettata!

Raffaele Tatoli

**Vice sovrintendenti ancora una "non soluzione"**

Pagina 2

**Indennità di servizio e reperibilità**

Pagina 3

# Vice sovrintendenti: ancora una "non soluzione"

Con la circolare n. 557/RS/01/67/1254 dell'8 aprile 2004 scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha formalmente reso noto di essersi reso promotore di un'iniziativa che ha l'intento di affrontare la problematica legata alla decorrenza della nomina della promozione alla qualifica di vice sovrintendente dei frequentatori del 18° corso di formazione per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti.

Prima di entrare nel merito della questione riteniamo opportuno citare quanto scritto su queste pagine all'inizio di quest'anno (Flash 2/2004), quando per primi individuammo l'incongruenza che forma l'oggetto della nota in argomento ed affermammo che "è chiara la necessità di individuare correttivi che siano idonei a modulare le decorrenze delle nuove qualifiche salvaguardando i diritti acquisiti ed evitando spaccature all'interno della categoria; se è vero che le altre Forze di polizia da sempre effettuano concorsi con cadenza annuale è altrettanto vero che stanno portando a termine la terza tornata dei nuovi concorsi per vice sovrintendente-vice brigadiere".

In altre parole non possiamo accettare che si creino ingiustificate disparità di trattamento tra coloro i quali già appartengono al ruolo dei sovrintendenti (e quindi hanno acquisito dei diritti) e coloro i quali stanno per entrarvi (ed hanno acquisito altri diritti): la salvaguardia dei diritti non può che essere complessiva, non si può pensare di salvaguardare un diritto comprimendone un altro.

Per questo segnalammo immediatamente al Dipartimento della pubblica sicurezza la situazione che si sarebbe venuta a creare, facendo presente con altrettanta chiarezza a quali principi riteniamo ci si debba attenere per giungere ad una reale soluzione, indicando altresì il tipo di intervento che potrebbe garantire la salvaguardia complessiva dei diritti di tutti gli interessati.

Veniamo dunque al problema: "L'art. 24-quater del d.P.R. 335/1982, introdotto dall'art. 2 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 197 - spiega la circolare - stabiliva che i vincitori del concorso interno per titoli ed esami per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti dovessero conseguire la nomina a tale qualifica nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del prescritto corso di aggiornamento e formazione professionale con decorrenza dalla data di fine del corso stesso.

In base alla citata disposizione, i vincitori del concorso interno a 2000 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, indetto il 3 luglio 1999 (l'ultimo bandito ai sensi di detta normativa), sono stati nominati a tale qualifica con decorrenza 8 maggio 2001, data di fine corso.

Successivamente - prosegue la ministeriale - l'art. 2 del d.lgs. 28 febbraio 2001, n. 53, nell'introdurre il principio della annualità dei concorsi per l'accesso a detta qualifica, ha disposto che i vincitori conseguano invece la nomina con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione professionale".

Ed è proprio su questo particolare aspetto che per noi occorre soffermarsi con attenzione: l'introduzione del principio dell'annualità nell'art. 24-quater d.lgs. 197/1995 non è altro che l'estensione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente di un principio affermato a partire dal citato d.lgs. 197/1995 per tutti gli altri concorsi interni riservati agli appartenenti al ruolo o alla qualifica immediatamente sottostanti: conseguono la promozione dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze gli appartenenti al ruolo

dei collaboratori-operatori tecnici promossi alla qualifica di vice revisore tecnico, nonché gli ispettori capo-periti tecnici capo promossi alla qualifica di ispettore superiore s.u.p.s.-perito tecnico superiore e gli appartenenti ai ruoli dei commissari-direttori tecnici promossi alla qualifica di primo dirigente-primo dirigente tecnico.

Inoltre il principio di annualità nel bandire i concorsi è stato nei fatti applicato anche per i concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente espletati dopo che, nel 1996, è stata portata a compimento la fase transitoria prevista dal citato d.lgs. 197/1995 e prima di quelli attualmente in corso, relativi alle vacanze rilette al 31.12.2000; nel triennio 1997-1999 sono stati infatti banditi tre concorsi, rispettivamente in data 24.2.1997 (15° corso), 31.7.1998 (16° corso) e 3.7.1999 (17° corso).

Appare pertanto evidente che l'enunciazione del principio di "annualità" nell'espletamento del concorso per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente da parte del d.lgs. 53/2001 non è altro che il riconoscimento dell'applicabilità a questo tipo di concorso degli stessi principi vigenti per gli altri analoghi concorsi e che la decorrenza al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze altro non è che un ovvio ed irrinunciabile corollario di tale principio.

E' dunque in tale contesto che si inquadrano la norma transitoria di cui all'art. 12, comma 2 del citato d.lgs. 53/2001 e l'ulteriore novellazione ordinamentale introdotta dall'art. 36 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (cd. Collegato alla Finanziaria 2003) per i concorsi di vice sovrintendente da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000: la modifica ordinamentale abroga la discriminazione che escludeva i partecipanti a questi ultimi concorsi dalla decorrenza giuridica al 1° gennaio 2001; la norma transitoria, nel prevedere che l'Amministrazione è autorizzata "ad articolare i corsi di formazione secondo la recettività degli istituti di i-

struzione, tenendo conto del numero degli ammessi ai corsi medesimi - prevede altresì che sia - fatta salva la decorrenza economica della nomina a vice sovrintendente dalla data di conclusione del primo corso di formazione relativo al concorso per titoli".

"Per effetto delle descritte innovazioni, quindi - osserva la circolare - i vincitori dei concorsi per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente, banditi per la copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2000 (5.464 dipendenti provenienti dal ruolo degli assistenti e agenti), otterranno la nomina giuridica della nuova qualifica dal 1° gennaio 2001, data antecedente a quella dalla quale è decorsa la nomina dei vincitori del citato concorso bandito il 3 luglio 1999.

Per evitare che si verifichi tale paradosso, conclude la nota - si comunica che l'Ufficio legislazione e affari parlamentari è già stato interessato affinché, in occasione dell'emanazione del primo provvedimento utile, sia inserita una apposita norma finalizzata a modificare il "comma 2 dell'art. 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53" (come modificato dall'art. 36 della legge 16 gennaio 2003, n. 3).

In particolare dopo le parole "concorso per titoli" si intendono aggiungere le seguenti: "e la decorrenza giuridica dal 9 maggio 2001".

Va detto subito e con chiarezza: non condividiamo la proposta nei termini in cui è stata formulata.

Quale sarebbe, infatti, la conseguenza di questo intervento normativo?

E' semplice: gli assistenti capo che stanno frequentando il corso si vedrebbero attribuire la promozione con una decorrenza posteriore di oltre cinque mesi rispetto a quella cui, in base alla normativa vigente e per i motivi sopra descritti, hanno acquisito il diritto; stessa sorte subirebbero gli altri assistenti capo che si accingono a frequentare il corso e gli appartenenti al ruolo degli assistenti e agenti che supereranno il concorso che sta per essere bandito per la restante per-

centuale di posti vacanti al 31 dicembre 2000.

Cambiare le regole del gioco mentre si disputa la partita non è paradossale quanto il sovrapporsi delle decorrenze?

Il rispetto di un diritto acquisito può essere contrapposto al rispetto di un altro diritto acquisito, creando una spaccatura tra il personale interessato?

No, assolutamente no.

La soluzione esiste, è semplice e l'abbiamo indicata con chiarezza: in virtù dei principi sopra enunciati è possibile evitare paradossi senza posticipare la decorrenza del 18° corso, bensì anticipando la decorrenza dei corsi relativi ai concorsi banditi dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 197/1995.

D'altro canto è proprio un attento studio della normativa che suggerisce questa soluzione: la decorrenza giuridica al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze è prevista dall'art. 2, comma 4, d.lgs. 197/1995 (nel testo modificato dall'art. 2, d.lgs. 53/2001 e mediante l'introduzione dell'art. 24-quater, d.P.R. 335/1982); l'art. 23 del citato d.lgs. 197/1995 prevede che le disposizioni contenute nel 197/1995 medesimo "si applicano a decorrenza dal 1° settembre 1995, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data"; tutto il personale che ha vinto i concorsi da vice sovrintendente indetti il 24.2.1997 (15° corso), il 31.7.1998 (16° corso) ed il 3.7.1999 (17° corso) era "comunque in servizio" al 1° settembre 1995, dovendo essere in possesso di un'anzianità di servizio di almeno quattro anni per poter partecipare ai citati concorsi.

Solo percorrendo questa strada verrebbero salvaguardati tutti i diritti acquisiti e, per questo, è solo questa la strada che può essere condivisa dal Siulp.

La circolare ed i bandi di concorso citati sono consultabili nell'area "circulari" del nostro web, all'indirizzo [www.sulp.it](http://www.sulp.it), tutta la normativa nell'area "legislazione".

## Causa di servizio: termini e decorrenze

La domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità va presentata entro sei mesi dal momento in cui il dipendente ha avuto la percezione delle conseguenze della malattia sulla sua capacità di attendere alle normali occupazioni, cioè dal momento in cui il dipendente stesso abbia avuto precisa e sicura notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti.

Lo ha ribadito il Consiglio di Stato con la recente sentenza n. 1120/2004, accogliendo il ricorso proposto dal sig. I., ex agente della Polizia di Stato, avverso il provvedimento ministeriale col quale, a causa della ritenuta tardività della domanda di riconoscimento della dipendenza della stessa da causa di servizio, gli era stata negata la corresponsione dell'equo indennizzo per un'infermità da cui è affetto.

L'Amministrazione della pubblica sicurezza, già condannata dal Tar Piemonte, aveva chiesto l'annullamento della sentenza rilevando che l'interessato ha avanzato domanda per il riconoscimento solo in data 11.11.1983, quando cioè il termine semestrale previsto dall'art. 3 del R.D. 15.4.1928 n. 1024 (ovvero dall'art. 36 d.P.R. 3.5.1957 n. 686 - art. 2, d.P.R. 29.10/2001, n. 461) era già decorso.

A giudizio della citata Amministrazione, infatti, tale termine deve farsi nella specie decorrere dalla data del 15.2.1982, nella quale (come si evince dal foglio matricolare) l'interessato fu posto in congedo a domanda per temporanea inidoneità.

Tuttavia, come la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha da tempo chiarito, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 3 maggio 1957 n. 686 il termine semestrale entro il quale va presentata l'istanza di riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio comincia a decorrere dalla data in cui il dipendente abbia avuto la percezione delle conseguenze della malattia sulla sua capacità di attendere alle normali occupazioni, ossia dal momento in cui abbia avuto precisa e sicura notizia della gravità e delle conseguenze invalidanti, cioè da quando l'infermità, nella sua oggettività in qualche modo accertabile, si sia manifestata (o abbia avuto un ulteriore aggravamento), e non dal momento, di per sé notevolmente difficile da determinare, nel quale sia sorto il dubbio o sia maturata la sicura conoscenza che l'infermità sia stata causata da motivi di servizio (ex multis VI Sez. 27.12.2000 n. 6880 e V Sez. 31.12.1998 n. 1994).

La situazione dell'interessato oggetto della controversia giurisdizionale era stata nel tempo anticamente valutata dai vari organi sanitari (specialistici e non, militari e universitari) intervenuti nel procedimento, i quali hanno formulato in un brevissimo arco di tempo diagnosi ora di completa inidoneità, ora di sostanziale idoneità, ora di idoneità con riserve, in sostanza di volta in volta affermando o negando la stessa esistenza di una patologia.

In un contesto sanitario così indecifrabile anche per gli specialisti è stato ritenuto non con-

gruo ipotizzare che l'ex agente possa aver avuto la percezione intellettuale della malattia, delle non reversibili menomazioni e delle cause invalidanti prima che la C.m.o. di seconda istanza (col parere del 28.10.1983) si fosse risolta a dichiararlo permanentemente inidoneo al servizio.

Applicando il criterio interpretativo sopra descritto al caso in esame il Consiglio di Stato ha pianamente escluso che l'interessato abbia potuto percepire - nel momento in cui ha chiesto un congedo per motivi di salute - l'entità della malattia da lui effettivamente patita e le conseguenze invalidanti da essa discendenti.

Tanto è bastato per rigettare l'appello dell'Amministrazione e condannarla al pagamento di spese ed onorari.

Sul nostro web, all'indirizzo [www.sulp.it](http://www.sulp.it), area "giurisprudenza".

Se vuoi ricevere questo notiziario via e-mail in versione PDF in tempo reale e direttamente a casa tua invia una e-mail a: [sulp.bari@tin.it](mailto:sulp.bari@tin.it), indicando il nome, il cognome ed il luogo ove presti servizio. Il tuo indirizzo di posta elettronica verrà automaticamente inserito nell'apposito elenco dei destinatari di questo servizio.



# Ritardi avanzamenti

Si riporta il testo della nota inviata dalla segreteria nazionale del SIULP al Capo della Polizia in data 5 aprile 2004.

"Signor prefetto, abbiamo già rap-

presentato all'Ufficio Relazioni Sindacali la breve situazione che si è venuta a determinare a causa dei lunghissimi ritardi (siamo ormai oltre i due anni in alcuni casi) registrati in

materia di avanzamento di qualifica in tutti i ruoli dell'Amministrazione.

Pur volendo comprendere le eventuali difficoltà concernenti i ritardi causati dagli uffici periferici, siamo di fronte a tempi così lunghi negli avanzamenti di qualifica, riguardanti tutti i ruoli, che ci vediamo costretti a denunciarLe l'insopportabile situazione determinatasi che solo grazie all'altissimo senso di responsabilità del SIULP non si è ancora trasformata in forme di protesta eclatante.

Considerato che anche i tempi di attuazione di tali procedimenti, così come sono stati fissati nel relativo decreto di attuazione della L. 241/90, risultano abbondantemente superati è necessario un Suo tempestivo intervento per scongiurare la superficialità con cui si sta trattando tale questione che, come già rappresentato, comporta il rischio di moltiplicare le ingiustizie e le sperequazioni in danno dei poliziotti e di mortificare, ingenerando demotivazione nei colleghi, ogni professionalità a livello di responsabilità oltre che il danno economico.

Se è vero, infatti, che gli emolumenti arretrati sono sottoposti a tassazione separata, evitando così il rischio di applicare un'aliquota superiore, è altrettanto vero che l'attribu-

zione di arretrati per due o più anni comporta un aumento di reddito che, molto spesso, causa danni economici indiretti al personale (esclusione degli asili nido o scuole per superamento di reddito, aumento dei canoni di affitto, ecc. ecc.).

Abbiamo confidato in ben altre risposte da parte del Dipartimento; purtroppo si continua ad ignorare questa situazione sconoscendo i normali canoni di buon senso, coscienza ed equilibrio nella corretta gestione dei diritti del personale.

Crede che Lei sia già a conoscenza dei problemi che hanno particolare rilevanza per i poliziotti, e tra questi il percorso della carriera è uno dei più rilevanti perché strettamente legato all'aspetto economico, e che a tutt'oggi, malgrado le assicurazioni positive ricevute non sono ancora stati risolti.

Tanto premesso, auspichiamo un Suo autorevole urgente e risolutore intervento in assenza del quale, ci duole annunciarLe iniziative di lotta che, nonostante la situazione generale e l'approssimarsi delle elezioni, si rendono indispensabili ancorché evitabili da Sua decisa azione, tesa esclusivamente a ristabilire le turbate condizioni di equità.

F.to il Segretario Nazionale Felice Romano".

## Indennità di servizio esterno e reperibilità

Ci viene segnalato che in talune realtà operative i responsabili locali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno eccettuato il divieto di cumulo che esisterebbe tra l'indennità prevista per la presenza qualificata e quella prevista per il servizio esterno; alla base dell'eccezione il telex n. 333-G/2.3.86.C del 5 luglio 1991, ove si prevede che "personale impegnato in servizi rotativi esterni non potest essere contemporaneamente impegnato in turni reperibilità stante incumulabilità relativi compensi, sancita da articoli 11 e 12 d.P.R. 147/1990".

Innanzitutto occorre chiarire che per presenza qualificata si intende l'assolvimento dell'obbligo di mantenere la reperibilità cui può essere assoggettato "per esigenze di ordine e di sicurezza pubblica" il personale della Polizia di Stato, contemplato dall'art. 64, L. 121/1981 e disciplinato dall'art. 32, d.P.R. 782/1985.

La presenza qualificata non va confusa con l'indennità di reperibilità prevista dagli accordi relativi all'incentivazione dell'operatività delle Forze di polizia (cd. secondo livello di contrattazione), per la quale non sussiste alcuna incompatibilità.

Venendo al merito dell'eccezione va subito evidenziato come essa non sia più attuale in quanto contenuta in disposizioni non più vigenti; vediamo perché:

- a partire dall'entrata in vigore del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 l'art. 12, d.P.R. 147/1990 è stato implicitamente abrogato dall'art. 9 del citato d.P.R. 395/1995, che ha autonomamente determinato la misura di detta indennità e non più, come avveniva in precedenza, in riferimento al supplemento giornaliero dell'indennità di istituto (cd. indennità di presenza), che per il servizio esterno veniva triplicata (di qui la definizione di "triplicata"); lo stesso art. 9 d.P.R. 395/1995 ha inoltre esteso le tipologie di servizio che dan-

no diritto all'indennità di servizio esterno, successivamente allargate anche dall'art. 11 d.P.R. 254/1999; in seguito l'art. 9, d.P.R. 164/2002 ha stabilito che detto compenso è corrisposto al personale impiegato nei servizi esterni purché essi abbiano durata non inferiore a tre ore;

- analogamente abrogato va considerato l'art. 11, d.P.R. 147/1990: la disposizione in esso contenuta è stata anch'essa superata dal d.P.R. 395/1995, il cui articolo 8 ha eliminato il riferimento all'indennità di presenza su cui veniva calcolato l'importo della presenza qualificata (in questo caso veniva quintuplicata), determinandola in maniera autonoma; il secondo comma del citato art. 8, d.P.R. 395/1995, che confermava il divieto di cumulo tra servizio esterno e presenza qualificata, è stato poi abrogato dall'art. 10, d.P.R. 254/1999.

In definitiva: il divieto di cumulo, previsto fino al 1999 dal d.P.R. 147/1990 prima e dal d.P.R. 395/1995 poi, oggi non esiste più.

Tutta la normativa citata ed il telex ministeriale sono consultabili sul nostro web, all'indirizzo [www.siulp.it](http://www.siulp.it), rispettivamente nelle aree "legislazione" e "circolari".

## Indennità meccanografica

Si riporta il testo della nota inviata dalla segreteria nazionale del SIULP al Capo della Polizia in data 20 aprile 2004.

"Signor Prefetto, ancora una volta le segnaliamo come le peggiori burocrazia compromette le conquiste sindacali ed i diritti dei lavoratori.

L'indennità meccanografica agli ope-

ratore della Polizia di Stato addetti permanentemente a postazioni collegate in host, prima negata perché non in possesso del corso di operatore di primo livello, corso peraltro sospeso causa del nuovo sistema che prevede l'addestramento locale tramite i "Focal Points", malgrado le Sue inequivocabili direttive che statuivano anche il diritto di prescrizione

quinquennale, continua a non essere erogata a tutti i colleghi addetti a tale attività.

Continuano a giungere segnalazioni da parte delle strutture provinciali che l'Amministrazione periferica nega ancora il diritto adducendo come motivazione il limite del contingente fissato della relazione tecnica di cui al decreto interministeriale 28.12.90. Il tutto perseverando, malgrado le assicurazioni fornite dall'Ufficio Relazioni Sindacali subito dopo l'emanazione della Sua circolare, nella sperequazione economica, in violazione alle norme contrattuali vigenti che prevedono che al personale impiegato in analoghe condizioni spetta lo stesso trattamento, in danno di coloro che pur lavorando nelle medesime condizioni, considerate le accresciute esigenze dell'Amministrazione che ha implementato il sistema degli impianti meccanografici ed elettronici, di quelli che rientrano nel contingente indicato nella richiamata relazione tecnica, si vedono ancora negato il diritto alla corresponsione del giusto compenso previsto.

I colleghi sono ormai esausti e minacciano iniziative spontanee. Sarebbe un segnale di vera attenzione se finalmente a questi colleghi venissero dati gli arretrati o l'indennità pagata regolarmente. I colleghi non chiedono miracoli ma solo che i loro diritti siano rispettati visto che i doveri sono assolti subito. F.to il Segretario Nazionale Felice Romano".

## Bari Volanti alla deriva

Ci ritroviamo ancora una volta a manifestare il disagio in cui versa un settore che dovrebbe essere la prima linea ed il fiore all'occhiello della Polizia di Stato.

È ormai tempo che qualcuno prenda in seria considerazione le problematiche che affliggono il reparto "volanti" della Questura e soprattutto chi ha il potere e dovere di porre il personale in una situazione di sicurezza logistica e benessere lavorativo.

Proviamo a selezionare le priorità:

Abbiamo un parco vetture che solo sulla carta fa invidia ai migliori reparti.

Nella realtà, invero, con i mezzi disponibili, non solo nelle situazioni di reale emergenza ci si ritrova a fare i conti con una situazione di precarietà che non consente di assicurare ai mezzi il giusto intervallo di riposo operativo che consenta i controlli necessari a garantire sicurezza al personale che li utilizza.

Le sei motociclette nuove di zecca consegnate alla Questura di Bari lo scorso anno per

il servizio di moto volante, sono ancora inutilizzate poiché sembra che l'insufficiente schermatura degli apparati radio non consenta le comunicazioni con la sala operativa.

Il problema potrebbe essere risolto con dei caschi muniti di interfono ovviamente omologati. Se permettete, non sarebbe poi tanto faticoso attivarli per richiederli, ma tuttavia non sappiamo se ciò sia avvenuto.

Le vecchie moto con cui i centauri delle volanti espletano servizio, comportano oltre a difficoltà di comunicazioni in movimento anche inconvenienti meccanici, tanto che in moltissime occasioni i colleghi sono stati costretti a spingere le moto per ripartire.

Sono anni che si discute sulla opportunità di reperire per l'UPGSP una struttura all'interno del centro polifunzionale per assicurare al personale i giusti spazi per poter svolgere tutte quelle attività di servizio e propedeutiche al servizio.

Ne cito alcune:

1) una sala riunioni per effettuare dei brie-

ving col personale;

2) una sala equipaggi attrezzata con dei computer e non con dei rottami reperiti dalla risulta di altri uffici;

3) una armeria con i requisiti di legge, provvista di pre armeria e di prese per un adeguato ricambio d'aria che non può essere assicurato solo da un condizionatore a unità esterna;

4) Lo spogliatoio attualmente in uso agli operatori di volante non riesce, e non solo per la grandezza del locale, a garantire una postazione armadio per tutti coloro che ne avrebbero bisogno. Il locale in questione è inoltre sprovvisto di adeguate prese d'aria ed è praticamente ad uso promiscuo non prevedendo un separato spazio per il personale di sesso femminile.

Com'è ben evidente la situazione prospettata per un reparto dell'UPGSP così vitale richiede una serie attivazione progettuale per risolvere problemi che non è possibile affidare alla provvidenza.

Onofrio Molinari

## • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH • FLASH •

### Dal 5 maggio a Pescara il 29° corso operatori upg

Con nota n. 123/G/II(29) del 25 marzo scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha comunicato che, presso la scuola PolGAI di Pescara so svolgerà, dal 4 maggio al 18 giugno prossimi, il 29° corso di addestramento per il personale impiegato nei servizi di prevenzione generale presso le questure ed i commissariati sezionali e/o distaccati riservato agli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti.

Gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza interessati sono stati pertanto invitati a comunicare al Ministero dell'interno i nominativi del personale ritenuto idoneo e già impegnato in servizi di controllo del territorio o che, comunque, al termine del corso sarà destinato a svolgere tale attività.

Requisiti indispensabili per la partecipazione al corso: un'anzianità di servizio di almeno due anni e non aver superato l'età di quaranta anni alla data del 4 maggio 2004; qualora, infine, un operatore già designato per la frequenza del corso dovesse, per un qualsiasi motivo essere impossibilitato a frequentarlo, dovrà essere rimpiazzato con altro operatore in possesso dei requisiti richiesti a cura dello stesso ufficio d'appartenenza.

Sul nostro web, all'indirizzo [www.siuip.it](http://www.siuip.it).

### Monitoraggio quotidiano dei dati sulla delittuosità

È da poco operativo per le Forze di polizia il nuovo sistema per la rilevazione dei dati sulla delittuosità, anche a livello provinciale, attestato in Sdi, che va a sovrapporsi al sistema Dagsp avviato il dal 1° gennaio 2001 per la sola Polizia di Stato, ove sono presenti gli stessi dati e che pertanto risulterà in prospettiva superfluo; con nota n. 123/A3-2/130A/664 del 1° aprile scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha tuttavia comunicato di ritenere opportuno continuare la rilevazione del sistema Dagsp per il primo semestre 2004, al fine di utilizzare i dati così acquisiti come ulteriore riscontro e che la cessazione definitiva dell'implementazione del ripetuto Dagsp sarà oggetto di precise disposizioni ministeriali.

Sul nostro web, all'indirizzo [www.siuip.it](http://www.siuip.it).

### Selezioni per il 46° corso "operatore subacqueo fino a 60 metri"

Con circolare n. 333.D/9805.E.B.2 (46) inviata il 20

marzo scorso il Dipartimento della pubblica sicurezza ha reso noto che, dal 5 luglio al 19 novembre 2004 avrà luogo, presso il Comando subacqueo incursori (Com.Sub.In.) della Marina militare italiana in La Spezia, il 46° corso per "operatore subacqueo fino a 60 metri" per n. 3 (tre) unità di personale della Polizia di Stato.

Le sedi a concorso e le relative esigenze di organico sono:

- Squadra sommozzatori Palermo: n. 1 appartenente al ruolo degli ispettori;

- Squadra sommozzatori Bari: n. 1 appartenente al ruolo degli ispettori;

- Squadra sommozzatori Bari: n. 1 appartenente al ruolo dei sovrintendenti o al ruolo degli assistenti/agenti.

In caso di mancata copertura del posto disponibile per sede di Palermo con personale appartenente al ruolo degli ispettori saranno valutate istanze presentate da personale appartenente ai ruoli dei sovrintendenti e degli assistenti ed agenti.

Le istanze dovranno essere presentate all'ufficio di appartenenza e debitamente protocollate entro il 20 aprile 2004.

Nell'area "circolari" del nostro web, all'indirizzo [www.siuip.it](http://www.siuip.it).

### Circolazione stradale: il ricorso al Giudice di pace è possibile anche dopo il pagamento della contravvenzione

Aver provveduto al pagamento della contravvenzione dopo aver perso il ricorso innanzi al prefetto e dopo che quest'ultimo ha emesso l'ordinanza - ingiunzione di pagamento non preclude la possibilità di un ulteriore ricorso innanzi al Giudice di pace.

È quanto ha recentemente stabilito la prima sezione civile della Suprema corte di cassazione con la sentenza n. 3735/2004, respingendo il ricorso della prefettura di Bergamo contro una sentenza del Giudice di pace che aveva accolto la domanda di un automobilista contro un'ingiunzione di quel prefetto.

Detta prefettura - ufficio territoriale del Governo, nel ricorso proposto in Cassazione, aveva sostenuto che dall'art. 203 del c.d.s. si evincerebbe che il contravvenitore potrebbe, in via alternativa, o pagare in misura ridotta ovvero proporre ricorso al prefetto e che, nel caso di specie, avendo l'utente della strada prestato acquiescenza all'operato della P.A. con il dare esecuzione al pagamento della sanzione, non avrebbe potuto proporre ricorso davanti al Giudice di pace.

Secondo la prefettura il ricorso proposto al Giudice di pace dal signor L.M. doveva dunque essere dichiarato improcedibile "atteso che il contesto contravvenzionale era stato già definito con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria applicata con l'ordinanza prefettizia poi annullata, come risulta dalla ricevuta di versamento postale dell'8 febbraio 2000"; la Suprema corte ha invece chiarito che la prescrizione dell'art. 203 del c.d.s., la quale impone che il ricorso al prefetto contro il verbale di accertamento della violazione sia proposto nel termine di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione solo "qualora non sia stato effettuato il pagamento", attiene ad una fase preliminare rispetto alla decisione amministrativa e riguarda il pagamento in misura ridotta, non riguarda cioè la fase successiva alla adozione dell'ordinanza-ingiunzione del prefetto medesimo ed il conseguente pagamento della sanzione irrogata con tale provvedimento.

La sentenza è sul nostro web, all'indirizzo [www.siuip.it](http://www.siuip.it), area "giurisprudenza".

### Ricorsi al Giudice di pace contro le contravvenzioni: dichiarata incostituzionale la cauzione

Da oggi si potrà proporre ricorso innanzi al Giudice di pace senza la necessità di versare la salatissima cauzione prevista dall'art. 204-bis del d.lgs. 285/1992 (Nuovo codice della strada), disposizione introdotta dall'art. 4, comma 1-septies, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (recante "Modifiche ed integrazioni al codice della strada"), aggiunto dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 214.

La recente innovazione prevedeva infatti che chi presentasse ricorso dovesse versare un importo pari nella metà del massimo edittale previsto per la condotta sanzionata, mentre in linea generale la sanzione che viene

irrogata dall'organo accertatore è pari al minimo e, se il pagamento avviene entro i sessanta giorni dalla notifica, esso è ammesso nella misura ridotta pari alla metà.

La norma è stata recentemente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 114/2004 che ha ribadito che "il principio, secondo il quale tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi e la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento, - e, pertanto - deve trovare attuazione uguale per tutti, indipendentemente da ogni differenza di condizioni personali e sociali" (cfr. C. cost., sentenza n. 67 del 1960).

Alla luce di tale principio - osserva l'alto consenso - deve ritenersi che l'imposizione dell'onere economico di cui all'art. 204-bis del d.lgs. n. 285 del 1992 finiva con il pregiudicare ai cittadini meno facili

### Aggiornamenti concorsi e selezioni, corsi e avanzamenti

#### Concorsi da commissario

Sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi ed esami" di domani, 27 aprile è prevista la pubblicazione dei 5.000 quesiti vertenti sulle materie oggetto della prova del concorso pubblico, per esami, per il conferimento di quaranta posti di commissario del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale del 5 febbraio 2004, nonché del relativo diario.

Il Dipartimento della pubblica sicurezza è stato inoltre sollecitato all'urgente emanazione di una circolare che chiarisca agli oltre mille candidati alla partecipazione al concorso interno a 10 posti per l'accesso al ruolo dei commissari le modalità di attribuzione del trattamento di missione loro spettante per la partecipazione alle prove scritte.

L'Amministrazione, dopo essersi impegnata in tal senso, ha specificato che i criteri cui ci si dovrà attenere saranno analoghi a quelli contenuti nella circolare n. 333-C/79 COLL.-I(AA.GG.), diramata con riferimento alla prova scritta del concorso a 535 posti per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore s.u.p.s. il 24 ottobre scorso, tenendo altresì conto del fatto che stavolta i gruppi dedicati alle prove, che come noto si terranno presso l'Istituto per sovrintendenti e di perfezionamento per ispettori di Nettuno a partire dalle ore 8.00 dei giorni 29 e 30 aprile prossimi, saranno due anziché uno; in particolare, "al fine di evitare imprevisti per la partecipazione al concorso" anche i candidati provenienti da sedi di servizio distanti anche meno di ottanta chilometri "qualora ne facciano richiesta sono autorizzati a pernottare in esercizi pubblici di categoria spettante siti nella sede della prova concorsuale" sin dal giorno antecedente a quello di inizio delle prove.

Inoltre "in presenza di una indisponibilità alloggiativa" nella sede delle prove scritte "i candidati potranno alloggiare in un esercizio alberghiero posto in una località viciniera".

#### Concorso 535 ispettori superiori s.u.p.s.-

Il Dipartimento della pubblica sicurezza conferma che il mese di maggio è prevista la conclusione delle operazioni di revisione degli elaborati, cui dovrà seguire la valutazione dei titoli; si prevede pertanto che le prove orali verranno fissate a partire dal prossimo mese di settembre.

#### Scrutini ispettori capo 11°, 12°, 13° e 14° corso

Si sono di fatto concluse le procedure propedeutiche allo scrutinio che porterà coloro i quali hanno frequentato l'11°, il 12° ed il 13° corso sovrintendenti a conseguire, in assenza di cause ostative, la promozione alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal giorno successivo a quello in cui hanno maturato l'anzianità minima di cinque anni nella qualifica di ispettore; nel corso della prima riunione utile della Commissione di cui all'art. 69, d.P.R. 335/1982 verranno valutati i risultati delle procedure ed elaborate le proposte di promozione da adottarsi con successivo decreto.

Una volta terminata la descritta procedura potrà essere avviata quella relativa ai frequentatori del 14° corso, la cui promozione alla qualifica di ispettore capo decorrerà dal 23 marzo 2004.

#### Concorsi 640 allievi vice ispettori - 550 allievi agenti

Si confermano ulteriormente gli impegni di cui si è ampiamente detto su queste pagine nei confronti di tutti gli idonei ai concorsi per agenti ed ispettori in argomento.

Per quanto riguarda gli aspiranti allievi agenti sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi ed esami" del 16 aprile scorso, n. 30 è stato pubblicato l'avviso della pubblicazione, nel bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, supplemento straordinario n. 1/9-bis del giorno 9 aprile 2004, del decreto ministeriale 3 dicembre 2003; con tale decreto, a seguito del decreto-legge 10 settembre 2003, n. 253, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale - n. 211 dell'11 settembre 2003, che ha disposto l'assunzione di 1.000 agenti della Polizia di Stato, di cui cinquecentocinquanta utilizzando la graduatoria di merito dell'arruolamento in argomento, è stata approvata la graduatoria di merito degli aspiranti che hanno riportato la votazione di 7,75 decimi nati dopo il 31 dicembre 1972, risultati idonei in sede di accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali e sono stati altresì nominati allievi agenti i primi cinquecentocinquanta candidati della predetta graduatoria.

Tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all'indirizzo [www.siuip.it](http://www.siuip.it).

#### Promozioni ruoli agenti, assistenti e sovrintendenti

Nel corso della seduta della Commissione di cui all'art. 69, d.P.R. 335/1982 prevista a breve verranno esaminate le sole proposte di promozione per merito straordinario e, successivamente, verranno effettuati gli scrutini relativi al ruolo dei sovrintendenti.

#### Volontari in ferma breve

Sarà a breve disponibile la graduatoria degli oltre 540 candidati arruolati nelle Forze Armate nell'anno 2000 con possibilità di immissione nel ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato al termine della citata ferma triennale, risultati idonei alle prove previste, il cui avvio al corso è imminente.

Come noto detta graduatoria viene elaborata a cura del Ministero della difesa, che ha altresì avviato le procedure per il bando di arruolamento come volontari in ferma breve, per l'anno 2005, di oltre 400 unità con possibilità di immissione nel ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato al termine della citata ferma triennale (bando previsto tra circa un mese).

Tempestivi aggiornamenti sul nostro web, all'indirizzo [www.siuip.it](http://www.siuip.it).

## LA GUIDA DEL CONSUMATORE 2004

### I NOSTRI PARTNER CONVENZIONATI

Telefonia fissa: TAG - COMUNICAZIONI S.P.A.  
Assicurazioni: NUOVA TIRRENA ASSICURAZIONI S.P.A.  
Computer: BUSINESS, PC & C. SRL - MODUGNO  
Assistenza elettraturo: OFFICINA MINCUZZI - BARI  
Istruzione: CENTRO STUDI KENNEDY - BARI  
Istruzione: ISTITUTO BENEDETTO CROCE - BARI  
Credito: BANCA ARDITI GALATI S.P.A. - Ag.1 BARI  
Sport: DECATHLON ITALIA S.R.L. - BARI  
Pneumatici: DI COSMO GOMME - MODUGNO  
Ristorazione: RISTORANTE "GRETA SRL" - BARI  
Elettrodomestici: MEGASTORE SRL - Bitonto/Molfetta/Bisceglie  
Pellicceria e Pellett.: GIUSEPPE COLAVITTO - di Bari-Carbonara  
Abbigliamento Alta Moda: CONFUSUD - MOLFETTA  
Optica: OTTICA ALLEGRI PASQUALE - BARI  
Infissi: DITTA "EREDI MARINELLI SNC" - BITONTO  
Benessere: "ESTETICA OGGI di Anna Pacifico"  
Credito al consumo: AGOS ITAFINCO - BARI  
Turismo: VACANZE AL MARE "BLUSERENA S.R.L."



<p><b>COLLEGAMENTO SIULP</b> Quindicinale di Informazione Sindacale edito dal Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia</p>
<p>Anno VIII N. 9 - 1 Maggio 2004</p>
<p>Direttore Responsabile <b>GEROLAMO GRASSI</b></p>
<p>Direttore Editoriale: <b>INNOCENTE CARBONE</b></p>
<p>Consulente di Redazione: <b>GIUSEPPE IAFFALDANO</b></p>
<p>Hanno collaborato a questo numero: <b>O. COSÌ R. TATOLI O. MOLINARI</b></p>
<p>Reg. Trib. Bari N. 1278 Redazione: Via Murat, 4 - Bari Tel. 080/5291165 - 5232702 Telefax 080/5751068 Internet: <a href="http://www.siuip.it">www.siuip.it</a> E-Mail: <a href="mailto:siulp.bari@tin.it">siulp.bari@tin.it</a> - <a href="mailto:bari@siulp.it">bari@siulp.it</a></p>
<p>Stampa: Graphic Print di Tevere A. Via Cavour, 35 - Valenzano (Ba) E-mail: <a href="mailto:graphic_print@libero.it">graphic_print@libero.it</a> Tel-Fax 0804676795 (ISDN)</p>
<p>La collaborazione al giornale è gratuita. Articoli e foto, anche se non pubblicate, non si restituiscono, e rispecchiano sempre il pensiero dell'autore. Senza il consenso scritto dell'editore è vietato riprodurre con qualsiasi mezzo il giornale o sue parti.</p>